

REGOLAMENTO (CEE) N. 2420/92 DEL CONSIGLIO

del 18 agosto 1992

recante sospensione temporanea dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune su talune miscele di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione,

considerando che sono sorte divergenze tra le autorità degli Stati Uniti d'America e le autorità della Comunità in merito alla messa in opera dei risultati delle consultazioni che si sono svolte nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio sulla base dell'articolo XXIII, per il consolidamento dei dazi all'importazione dei residui della fabbricazione degli amidi di granturco, e che hanno formato oggetto del « Memorandum of understanding » del 15 ottobre 1991,

considerando che, in attesa di una soluzione del problema, è opportuno sospendere temporaneamente la riscossione dei dazi all'importazione delle merci in questione, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 ed il 31 ottobre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È sospesa, a decorrere dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 ottobre 1992, la riscossione dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune relativa ai seguenti prodotti:

- ex 2309 90 31 Miscela di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenute in presenza di umidità, aventi tenore, in peso, calcolato sulla materia secca,
- di proteine, inferiore o uguale a 40 % e,
 - di materie grasse, inferiore o uguale a 4,5 % in conformità del metodo A di cui all'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione (1);
- ex 2309 90 41 Miscela di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenute in presenza di umidità, aventi tenore, in peso, calcolato sulla materia secca,
- di amido, inferiore o uguale a 28 %, e
 - di proteine, inferiore o uguale a 40 %, e
 - di materie grasse, inferiore o uguale a 4,5 %, in conformità del metodo A di cui all'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 agosto 1992.

Per il Consiglio
Il Presidente
N. LAMONT

(1) GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28.